

BGer 2E_2/2020 vom 13. Februar 2020

Bundesgericht, 2020-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2E_2_2020

FR: TF 2E_2/2020 du 13 février 2020

IT: TF 2E_2/2020 del 13 febbraio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere cognitivo la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF e art. 3 cpv. 1 PC in relazione con l' art. 120 cpv. 3 LTF ; DTF 145 I 121 consid. 1 pag. 124; 143 IV 357 consid. 1 pag. 358 e rispettivi rinvii).

E. 1.2

Giusta l'art. 120 cpv. 1 lett. c LTF il Tribunale federale, segnatamente la II Corte di diritto pubblico (art. 30 cpv. 3 RTF [RS 173.110.131]), giudica su azione come giurisdizione unica le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c

bis LResp. L' art. 10 cpv. 2 LResp è di identico tenore e l' art. 1 cpv. 1 LResp sancisce che la legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione (lett. c). Ciò è il caso in concreto, essendo la presente azione fondata su asseriti atti e/o omissioni illeciti commessi da giudici del Tribunale federale con riferimento alle sentenze 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018 nonché a quelle emanate nella causa 8C_514/2019.

E. 1.3

Ossequiato risulta essere il termine di perenzione (DTF 136 II 187 consid. 6 pag. 192) di sei mesi per l'inoltro dell'azione, tenuto conto del fatto che nel termine di tre mesi fissato dalla legge il Consiglio federale non si è pronunciato sulla domanda di risarcimento presentata il 30 luglio 2019 dalla qui attrice al Dipartimento federale delle finanze (art. 10 cpv. 2, seconda frase, e 20 cpv. 3 LResp). Considerata inoltre la competenza del Tribunale federale a statuire quale giurisdizione unica, la domanda volta a invitare l'autorità precedentemente adita a pronunciarsi formalmente si rivela priva d'oggetto. Così come si rivela privo di fondamento il lamentato diniego di giustizia, derivante dall'omessa pronuncia della Confederazione, proprio perché questa situazione è regolamentata dalla legge che prevede in tal caso la facoltà di adire il Tribunale federale quale istanza unica (art. 10 cpv. 2, seconda frase, e 20 cpv. 3 LResp). Infine, è anche data la legittimazione ad agire dell'attrice (sentenza 2E_2/2013 del 30 ottobre 2014 consid. 1.3 e rinvii).

E. 2.1

L'attrice, in sostanza, fonda la sua domanda di risarcimento sul contenuto delle sentenze federali querelate che definisce illecito nonché lesivo sotto più aspetti del diritto nazionale e convenzionale e sulle conseguenze disastrose, elencate in precedenza, che ne sarebbero derivate per lei. Sostiene inoltre che proprio perché lesive del diritto convenzionale (segnatamente dell'Accordo sulla libera circolazione [RS 0.142.112.681]) le sentenze in

questione, quali atti internazionalmente illeciti, comporterebbero una responsabilità internazionale dello Stato.

E. 2.2

Conformemente all' art. 12 LResp in un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. Per consolidata prassi ciò implica che chi ha ricorso contro una decisione fino alle istanze superiori senza successo, oppure non ha esperito alcun gravame, oppure ha presentato un'istanza che si è rivelata inammissibile non può successivamente - salvo eccezioni non adempiute in concreto - contestare di nuovo la decisione in questione e farne verificare la fondatezza nell'ambito di una procedura per responsabilità (DTF 129 I 139 consid. 3.1 pag. 142; 126 I 144 consid. 2a pag. 148; 119 Ib 208 consid. 3c pag. 212 e rispettivi rinvii). Ora, come appena illustrato, l'attrice la quale ha esaurito tutti i mezzi di ricorso a sua disposizione, si limita a criticare il merito delle sentenze emesse dal Tribunale federale, cresciute in giudicato.

A titolo abbondanziale, occorre poi ricordare che ai sensi della prassi sviluppata in merito all' art. 3 LResp , relativo alla responsabilità della Confederazione per il danno cagionato illecitamente a terzi da funzionari, è necessario in particolare che il comportamento (atto o omissione) denunciato sia illecito, che vi sia un danno nonché un rapporto di causalità tra questi due elementi (sentenza 2E_1/2017 del 9 marzo 2017 consid. 7.3 e richiamo). Con riferimento al comportamento di un giudice la giurisprudenza ritiene lo stesso illecito quando viene violato un dovere essenziale per l'esercizio della sua funzione. Il fatto che una decisione cresciuta in giudicato si riveli in seguito inesatta, lesiva del diritto o anche arbitraria non basta invece per ammettere l'illiceità di un atto o di un'omissione (sentenza 2E_1/2016 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2 e rinvii). Ora, all'evidenza l'attrice - secondo la quale il comportamento illecito va riferito principalmente all'applicazione errata del diritto interno e/o convenzionale nelle sentenze federali rimesse in discussione - non spiega né dimostra che sono adempiuti i requisiti soprammenzionati, di modo che si possa considerare che i giudici del Tribunale federale avrebbero violato un dovere essenziale per l'esercizio della loro funzione, cagionandole di riflesso un danno illecito. La domanda, ai limiti della temerarietà, si rivela inammissibile.

E. 3

L'attrice ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esonerata dal dovere versare un anticipo per le spese giudiziarie. Vista la manifesta inammissibilità della propria istanza, la domanda va respinta e le spese seguono la soccombenza (art. 69 PC combinato con gli art. 65, 66 e 68 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.